

Il presente provvedimento rientra nella specifica competenza della Giunta Regionale ai sensi dell'art. 4, comma 4, lettere a) e k), della L.R. n. 7/1997 che detta "norme in materia di organizzazione dell'Amministrazione Regionale" nonché dell'art. 44, comma 4, della L.R. 7/2004 "Statuto della Regione Puglia".

Il Presidente, relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente, che si intende qui di seguito integralmente riportata;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento da parte del Responsabile dell'A.P. "Supporto alla gestione della tutela delle acque" e del Dirigente del Servizio "Tutela delle Acque" che ne attestano la conformità alla legislazione vigente;

A voti unanimi e palesi, espressi nei modi di legge,

DELIBERA

DI PRENDERE ATTO di tutto quanto riferito in narrativa, che qui si intende integralmente riportato e, in particolare, dell'intervenuta richiesta di proroga di un anno, da parte del Presidente di Legambiente Puglia, dei termini fissati per la realizzazione di tutte le attività previste dalla Convenzione stipulata il 14 luglio 2011 tra la Regione Puglia, il Comune di Melendugno, l'Acquedotto Pugliese e l'Associazione Legambiente - Comitato Regionale Pugliese Onlus, di cui alle motivazioni con la stessa comunicazione espresse;

DI CONCEDERE, alla luce delle motivazioni rappresentate dalla predetta Associazione, la proroga sino al mese di maggio 2014 dei termini fissati per la conclusione delle attività previste dalla citata Convenzione fermo restando che nessun ulteriore onere potrà ricadere sulla Regione rispetto a quello

già assunto con la deliberazione di Giunta Regionale n.1122 del 24 maggio 2011;

DI DISPORRE la notifica del presente provvedimento, a cura del Servizio Tutela delle Acque, all'Associazione "**Legambiente - Comitato Regionale Pugliese Onlus**", al **Sindaco del Comune di Melendugno** e all'**AQP S.p.A.**;

di pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta
Avv. Davide F. Pellegrino

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 agosto 2013, n. 1434

Convenzione di tirocinio di formazione ed orientamento tra la Regione Puglia, Servizio Assetto del Territorio e il Dipartimento di Biologia dell'Università di Bari.

L'Assessore alla Qualità del Territorio, prof.ssa Angela Barbanente,, sulla base dell'istruttoria espletata dal Servizio Assetto del Territorio, riferisce:

Premesso che:

- i tirocini formativi e di orientamento sono disciplinati dai seguenti riferimenti normativi:
- art. 18 della legge 24 giugno 1997 n. 196 "*Norme in materia di promozione dell'occupazione*";
- "*Regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'articolo 18 della L. 24 giugno 1997, n. 196, sui tirocini formativi e di orientamento*" emanato con Decreto 25 marzo 1998 n. 142;
- art. 11 della legge 14 settembre 2011 n.148 "*Conversione in Legge, con modificazioni, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo. Delega al Governo per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari*".

In particolare, l'art.18 al punto a) della legge 24 giugno 1997 n.196, al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro ed agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro, attraverso iniziative di tirocini pratici e stages a favore di soggetti che hanno già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della legge 31 dicembre 1962 n. 1859, come modificata dalla legge 20 gennaio 1999 n. 9, ha dettato i principi ed i criteri generali per l'adozione delle disposizioni attuative da emanarsi ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988 n. 400, con Decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale, di concerto con il Ministro della Pubblica Istruzione, dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica;

L'art. 1 del Decreto Ministeriale del 25 marzo 1998, n. 142 *"Regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'articolo 18 della L. 24 giugno 1997, n. 196, sui tirocini formativi e di orientamento"*, ha dettato le seguenti disposizioni attuative:

"(...) 2. I rapporti che i datori di lavoro privati e pubblici intrattengono con i soggetti da essi ospitati ai sensi del comma 1, non costituiscono rapporti di lavoro.

3. I datori di lavoro possono ospitare tirocinanti in relazione all'attività dell'azienda, nei limiti di seguito indicati:

a) aziende con non più di cinque dipendenti a tempo indeterminato, un tirocinante;

b) con un numero di dipendenti a tempo indeterminato compreso tra sei e diciannove, non più di due tirocinanti contemporaneamente;

c) con più di venti dipendenti a tempo indeterminato, tirocinanti in misura non superiore al dieci per cento dei suddetti dipendenti contemporaneamente".

Con riferimento alle modalità di attivazione dei tirocini il citato Decreto Ministeriale stabilisce che:

- i tirocini di formazione ed orientamento possono essere promossi, tra l'altro, dalle università e da istituti di istruzione universitaria statali e non statali abilitati al rilascio di titoli accademici;
- i soggetti promotori sono tenuti ad assicurare i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli

infortuni sul lavoro (INAIL), nonché presso idonea compagnia assicuratrice per la responsabilità civile verso terzi, anche per le attività eventualmente svolte dal tirocinante al di fuori dell'azienda e rientranti nel progetto formativo e di orientamento;

Con riferimento alle modalità esecutive, lo stesso Decreto Ministeriale prevede, tra l'altro, che:

- i tirocini sono svolti sulla base di apposite convenzioni stipulate tra i soggetti promotori e i datori di lavoro pubblici e privati, secondo il modello allegato al medesimo Decreto;
- l'esperienza di tirocinio può svolgersi in più settori operativi della medesima organizzazione lavorativa;
- le attività svolte nel corso dei tirocini di formazione e orientamento possono avere valore di credito formativo e, ove debitamente certificato dalle strutture promotrici, possono essere riportate nel curriculum dello studente o del lavoratore ai fini dell'erogazione da parte delle strutture pubbliche dei servizi per favorire l'incontro tra domanda ed offerta di lavoro.

La legge 14 settembre 2011 n.148 art. 11 ha introdotto la distinzione tra tirocini formativi e di orientamento di tipo curriculare e non curriculare, riferendo questi ultimi ai neo-laureati che hanno conseguito il titolo di studio da non oltre dodici mesi.

Con riferimento al periodo di svolgimento dei tirocini non curricolari, la predetta legge 148/2011 stabilisce:

" (...) non possono avere una durata superiore a sei mesi, proroghe comprese, e possono essere promossi unicamente a favore di neo-diplomati o neo-laureati entro e non oltre dodici mesi dal conseguimento del relativo titolo di studio".

L'Università di Bari, Dipartimento di Biologia, con nota pervenuta via pec prot. n. 7216 del 22/07/2013, ha formalmente invitato la Regione Puglia, Servizio Assetto del Territorio a stipulare apposita convenzione per l'espletamento di un tirocinio formativo e di orientamento.

Per tutto quanto sopra riportato, si propone:

- di stipulare apposita convenzione tra la Regione Puglia, Servizio Assetto del Territorio e il Dipartimento di Biologia dell'Università di Bari secondo l'allegato schema di cui all'art. 4 comma 2 del D.M. 142/1998, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione (Allegato A);
- di incaricare il Dirigente del Servizio Assetto del Territorio, ing. Francesca Pace, alla relativa sottoscrizione in nome e nell'interesse della Regione Puglia;

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE N. 28/2001

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, propone alla Giunta Regionale l'adozione del conseguente atto finale, in quanto rientrante nelle tipologie previste dall'art. 4 - comma 4 - lettera e) della Legge Regionale n. 7/1997 e ss.mm.ii.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore alla Qualità del Territorio;

Viste le sottoscrizioni in calce al presente provvedimento;

A voti unanimi, espressi nei modi di legge

DELIBERA

- di prendere atto di quanto riportato nelle premesse;
- di approvare lo schema di convenzione per l'espletamento di un tirocinio di formazione e orientamento, allegato alla presente Deliberazione (allegato A) di cui è parte integrante e sostanziale;
- di incaricare il Dirigente del Servizio Assetto del Territorio, ing. Francesca Pace, alla sottoscrizione della convenzione in parola in nome e nell'interesse della Regione Puglia;
- di pubblicare il presente provvedimento nel B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta
Avv. Davide F. Pellegrino

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

CONVENZIONE DI TIROCINIO
DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO

TRA

Il Dipartimento di Biologia dell'Università degli Studi di Bari con sede in Bari, Campus Universitario – Bari, C.F. 80002170720 di seguito “soggetto promotore”, rappresentato dal Direttore Prof. Mariano Rocchi, nato a Cellere (VT) il 30.1.1947

E

Regione Puglia, Servizio Assetto del territorio, con sede in Modugno alla via delle Magnolie 6/8 70126, C.F. 80017210727 di seguito “soggetto ospitante”, rappresentata dal dirigente del predetto Servizio, ing. Francesca Pace, nata a Noci il 29.8.1957

Premesso che

al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi i soggetti richiamati dall'art. 18 comma 1 lett. a) della legge 24 giugno 1997 n. 196 possono promuovere tirocini di formazione e orientamento in impresa a beneficio di coloro che abbiano già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della l. 31.12.1962 n. 1859 e succ. mod.

Si conviene quanto segue:

art. 1

ai sensi dell'art. 18 della l. 24 giugno 1997 n. 196 e del D.M. 25 marzo 1998 n. 142 il soggetto ospitante si impegna ad accogliere presso le sue strutture soggetti in tirocinio di formazione e orientamento su proposta del soggetto promotore.

Art. 2

1. Il tirocinio formativo e di orientamento non costituisce rapporto di lavoro, ai sensi dell'art. 18 comma 1 lett. d) della legge 196/97.
2. Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione e orientamento è seguita e verificata da un tutore designato dal soggetto promotore in veste di responsabile didattico-organizzativo e da un responsabile aziendale, indicato dal soggetto ospitante.
3. Per ciascun tirocinante inserito nella impresa ospitante, in base alla presente convenzione, viene predisposto un progetto formativo e di orientamento contenente:

- il nominativo del tirocinante
- i nominativi del tutore e del responsabile aziendale
- obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza in azienda
- le strutture aziendali (uffici, sedi) presso cui svolgere il tirocinio
- gli estremi identificativi delle assicurazioni Inail e per la responsabilità civile

Art. 3

Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento il tirocinante è tenuto a:

- svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento
- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro
- mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni di cui si venga in possesso durante il tirocinio.

Art. 4

1. Il soggetto promotore assicura il/i tirocinante/i contro gli infortuni sul lavoro presso l'Inail nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore. In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, il soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento entro i tempi previsti dalla normativa vigente agli istituti assicurativi e al soggetto promotore.
2. Il soggetto promotore si impegna, ai sensi dell'art. 5 del D.M. 142/1998 art. 5, a far pervenire alla Regione o alla Provincia delegata, alle strutture provinciali del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali competenti per territorio in materia di ispezione nonché alle rappresentanze sindacali aziendali, copia della convenzione e di ciascun progetto formativo e di orientamento.

Art. 5

1. Le parti dichiarano reciprocamente di essere informate e di acconsentire che i dati personali vengano trattati, ai sensi del D.lgs 196/2003 e succ. mod., esclusivamente per le finalità di cui alla presente convenzione mediante consultazione, elaborazione manuale e/o automatizzata. Inoltre, per i fini statistici, i suddetti dati, trattati esclusivamente in forma anonima, potranno essere comunicati a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per propri fini istituzionali nonché a soggetti privati quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali della parte contrattuale a cui si riferiscono.

2. Titolari del trattamento dei suddetti dati sono l'Ente e l'Università.

Art. 6

La presente convenzione, ai sensi della legge 14 settembre 2011 n.148, art.11, avrà la durata di 6 mesi e non potrà essere prorogata.

Data

Università degli Studi di Bari, Dip. Biologia

Prof. Mariano Rocchi

Regione Puglia, Servizio Assetto del Territorio

Ing. Francesca Pace
